

COMUNE DI VEJANO
PROVINCIA DI VITERBO

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEL
SERVIZIO DI NOLEGGIO DI
AUTOVETTURA CON
CONDUCENTE**

DELIBERAZIONE 9 DEL 7/4/04

ART.1 FINALITA'

1. Il Comune, visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, la legge regionale n.58 del 26 ottobre 1993 e l'art.85 del D.l. 285 del 30-04-1992 ed il suo regolamento di esecuzione n.495 del 16-12-1992 ed in virtu' della legge quadro del 15 gennaio 1992, n.21, organizza in una visione integrale del trasporto, i servizi di trasporto pubblico non di linea nel quadro della programmazione economica e territoriale.

ART.2

AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, ed aerei, che vengono effettuati a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:

a) il servizio di taxi con autovettura, motocarozzetta e veicoli a trazione animale.

b) il servizio di noleggio con conducente di autovettura, motocarozzetta e veicoli a trazione animale.

ART.3

SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse.

2. Per il comune di VEJANO, che non dispone di servizio pubblico di taxi, si autorizza anche lo stazionamento su aree pubbliche, nella seguente localita':

1. Piazza XX SETTEMBRE

ART.4 REQUISITI E CONDIZIONI NECESSARIE

I requisiti e le condizioni necessarie per esercitare l'attività prevista dal presente regolamento sono:

- a) Avere la proprietà del mezzo o la disponibilità di esso, anche in leasing;
- b) Essere in possesso di assicurazione per la responsabilità civile dei trasportati;
- c) Non avere in corso procedure fallimentari né essere stato soggetto a procedure fallimentari, salvo sia intervenuta specifica riabilitazione;
- d) Ottemperare a tutte le disposizioni di legge in materia di previdenza ed assicurazione per eventuali dipendenti.

- e) I conducenti dovranno essere in possesso della prescritta patente di guida, del relativo certificato di abilitazione professionale e dell'iscrizione al ruolo di cui all'art.16 della L.R.n.58/1993. Tale iscrizione è obbligatoria anche per i titolari dell'autorizzazione;
- f) Essere cittadini italiani ovvero di un paese della U.E. ovvero di altro paese che riconosca ai cittadini italiani di prestare analoga attività nel proprio territorio;
- g) Non espletare altre attività incompatibili con il regolare svolgimento del servizio;
- h) Non aver riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ad anni due per delitti non colposi;
- i) Non essere sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o a non essere stato dichiarato delinquente abituale o per tendenza;
- j) Non essere incorso a provvedimenti adottati ai sensi della legge antimafia;
- k) Presentazione di certificazione medica attestante l'assenza di malattie incompatibili con il servizio.

ART.5

MODALITA' DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dal comune, a seguito della pubblicazione all'albo pretorio di apposito bando, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing di veicolo, che possono gestire in forma singola o associata.

In presenza di più concorrenti al rilascio delle autorizzazioni comunali di esercizio, l'assegnazione delle autorizzazioni stesse ha luogo attraverso apposita graduatoria che verrà formata da un'apposita commissione composta dal Segretario comunale che la presiede e da n.3 membri di cui uno con funzioni verbalizzanti nominata dalla Giunta comunale nell'ambito di dipendenti comunali.

2. La formazione di detta graduatoria è effettuata sulla base dei seguenti titoli preferenziali, dei quali gli aspiranti al rilascio dell'autorizzazione predetta devono dimostrare il possesso:

a) Possesso del certificato di abilitazione professionale (CAP): Punti 0,5 per ciascun anno, con un massimo di punti 5

b) Iscrizione al ruolo conducenti (art.16 L.R.n.58/93): Punti 0,5 per ciascun anno, con un massimo di punti 5

c) Carico familiare: Punti 0,30 per ogni persona a carico per un massimo di punti 1,5:

d) Residenza anagrafica: Punti 5 per la residenza nel Comune di Vejano e punti 2 per la residenza in Comune a distanza inferiore a Km 20 e punti 1 per la residenza in Comune a distanza inferiore a Km 40.

In caso di parità di punti totalizzati, costituirà titolo preferenziale l'essere in una delle condizioni previste dall'art.7 c.4 della L.R.n.58/1993.

3. L'autorizzazione è riferita ai singoli veicoli. Non è ammesso, in capo al medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente. È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

4. Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e' obbligatoria la disponibilita' di una rimessa, presso la quale i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza.

ART. 6

TRASFERIBILITA' DELLE AUTORIZZAZIONI

1. L'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente e' trasferita, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo cui all'articolo 16 della L.R. 26 ottobre 1993, n.58, ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti posizioni:

a) sia titolare di autorizzazione da cinque anni;

b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;

c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. In caso di morte del titolare, l'autorizzazione puoi essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero puoi essere trasferita, entro il termine massimo di due anni dietro autorizzazione del sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui al citato art.16 loR.58 del 1993, ed in possesso dei requisiti prescritti.

3. Al titolare, che abbia trasferito l'autorizzazione non puoi esserne attribuita altra per concorso pubblico e non puoi esserne trasferita altra, se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

ART. 7 SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui al citato art.16, conformemente a quanto previsto dall'art.230-bis del codice civile.

ART.8 OBBLIGHI DEI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE.

1. Il prelevamento dell'utente ovvero, l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione per servizio di autonoleggio da rimessa con conducente per qualunque destinazione oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 5, della legge n.21 del 1992.

2. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, e' vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercitato il servizio di taxi. E' tuttavia consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e per altri servizi pubblici.

3. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse.

4. Il comune di Vejano, in cui non e' esercitato il servizio di taxi consente ai veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento sulle aree pubbliche indicate al precedente punto 3 comma 2.

ART.9 CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE

1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" e sono dotate di una targa posteriore recante la scritta "NCC" inamovibile, dello stemma del comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo.

ART.10 TARIFFE

1. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente e' direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; il trasporto puo' essere effettuato senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non e' obbligatoria.

2. Le tariffe devono essere disciplinate ai sensi del CM Trasporti del 20 aprile 1993, che si allega nell'appendice al Regolamento. Il titolare dell'autorizzazione dovra' comunicare al Comune la valutazione della tariffa per chilometro a seconda del tipo della vettura assentita.

ART.11 DISPOSIZIONI PARTICOLARI

1. I servizi di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap, secondo le prescrizioni di cui all'art.14 della legge 15-1-1992, n.21, che si rifanno alla legge n.118 del 1971 ed al suo regolamento di attuazione, CPR 384 del 1978, a favore dei mutilati ed Invalidi civili. In materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici..

2. Tutti gli assegnatari di autorizzazione per l'esercizio di autonoleggio dovranno avere nelle proprie autovetture tutti quegli accorgimenti tecnici che possano facilitare l'accesso alle vetture stesse al soggetti disabili, mediante maniglie o pedane o altro.

3. Il Comune, con questo Regolamento ed al successivo articolo, istituisce un servizio di autovettura da noleggio con conducente adibito particolarmente al servizio del disabili.

ART.12 COMPETENZE COMUNALI

1. Il Comune di Vejano stabilisce di istituire n.4 autoservizi pubblici da rimessa con conducente (uno ogni 500 abitanti), da assegnarsi in concessione alle ditte che ne facciano richiesta, nei termini della legge 15-1-1992, n.21 e della L.R. 26-12-1993, n.58 e nei limiti dei posti disponibili indicati sull'apposito bando.

2. L'assegnatario dell'autorizzazione deve presentare al Comune l'indicazione dell'autoveicolo da impiegare nel servizio, entro il termine di 30 giorni, affinche' possa darsi luogo al rilascio del titolo ed alla relativa carta di circolazione. Deve anche produrre l'elenco dei conducenti che intende adibire alla guida dell'autoveicolo stesso, esibendo le rispettive patenti alla guida, nonche' i certificati di cui all'art.121 della legge di Pubblica Sicurezza.

3. Il servizio di tali conducenti si intende fatto per conto ed in nome del titolare dell'autorizzazione comunale, ferme restando le responsabilità personali.

ART.13 COMMISSIONE CONSUL TIVA

1. Presso il comune e' costituita la commissione consultiva che opera in riferimento all'esercizio del servizio o all'applicazione del presente regolamento. In detta commissione e' riconosciuto un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentativa a livello nazionale e alle associazioni degli utenti.

2. La Commissione consultiva è composta da:

-Sindaco o da un suo delegato,

-dal Comandante dei Vigili Urbani,

-da un rappresentante per ciascuno dei principali sindacati di categoria dei trasporti pubblici non di linea

-da un rappresentante della associazione degli utenti.

3. La Commissione è nominata con atto della Giunta Municipale e dura in carica cinque anni.

ART. 14

ISTITUZIONE DEL RUOLO PROVINCIALE

1. L'iscrizione nel ruolo istituito presso la CCIAA della provincia di Viterbo, costituisce requisito indispensabile per il rilascio, da parte di ciascuno dei comuni compresi nel territorio di competenza della provincia medesima, della autorizzazione per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

ART.15

INIZIO E MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO

1. L'assegnatario della autorizzazione comunale d'esercizio ha l'obbligo di iniziare il servizio entro e non oltre trenta giorni dalla data di rilascio della autorizzazione stessa.

2. Detto termine potrà essere prorogato con provvedimento del Sindaco fino ad un massimo di altri trenta giorni, ove il titolare della autorizzazione dimostri di essere proprietario dell'autoveicolo, ma di non averne la disponibilità per causa non imputabile alla sua responsabilità.

3. In tal caso, il titolare della autorizzazione dovrà far risultare di aver provveduto all'ordinazione dell'autoveicolo ed indicare il numero del telaio con il quale e' contraddistinto l'autoveicolo stesso.

4. Il servizio deve essere gestito dal titolare della autorizzazione comunale di esercizio ovvero dai suoi dipendenti, per conto e nome del titolare stesso.

ART.16 RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO

1. Ogni e qualsivoglia responsabilita' per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza od in connessione con il rilascio e l'esercizio della autorizzazione comunale resta a completo ed intero carico del titolare della autorizzazione stessa, rimanendo esclusa, sempre ed in ogni caso, la responsabilita' del Comune.
2. Nei casi in cui sia stata consentita la gestione del servizio a mezzo di terzi, fanno carico ai conducenti degli autoveicoli le responsabilita' personali di carattere penale e civile degli stessi imputabili a norma di legge, in relazione alla qualifica rivestita.

ART.17 OBBLIGHI E PRESCRIZIONI A CARICO DEL TITOLARE DELLA AUTORIZZAZIONE COMUNALE DI ESERCIZIO

1. Fermi restando gli obblighi di cui ai precedenti articoli e le responsabilita' di cui all'articolo 16 del presente Regolamento, al titolare della autorizzazione comunale di esercizio fanno carico i seguenti, ulteriori obblighi:

a- tenere apposito foglio di viaggio, progressivamente numerato indicante luogo di appartenenza e di arrivo del servizio, la data di effettuazione del servizio, le generalita' del conducente, il numero di targa dell'autoveicolo utilizzato, nonche' le eventuali intervenute da apporre a cura del conducente.

Detto foglio di viaggio sara' esibito ad ogni richiesta delle Amministrazioni regionali e comunali e dovra' essere conservato presso la sede legale della ditta, azienda ed impresa per almeno un anno dalla data di ciascun servizio; nello stesso foglio di viaggio dovra' essere contenuta la seguente dichiarazione: "per questo servizio verrai emessa regolare fattura con indicazione della data e del numero del presente foglio di viaggio e saranno rispettate l e tariffe stabilite nel presente Regolamento Comunale";

b- tenere esposta nelle sedi legali, nelle rimesse e sugli autoveicoli copia autentica della autorizzazione comunale di noleggio, nonche' le tabelle tariffarie stabilite;

c- curare la regolarita' del servizio, provvedendo a comunicare per iscritto, entro le 48 ore, all'amministrazione comunale ogni eventuale sospensione di attivita' ed il relativo periodo;

d- assicurare agli autoveicoli il necessario stato di efficienza, decoro ed igiene;

e- comunicare per iscritto alle amministrazioni regionale e comunale ed alla CCIAA (Camera di Commercio - Industria - Artigianato ed Agricoltura), entro e non oltre dieci giorni dal verificarsi dell'evento, ogni cambiamento nella ubicazione della rimessa dei veicoli, ai fini della verifica della idoneita' della nuova sede della rimessa stessa e della conseguente annotazione di tale circostanza sulla autorizzazione di esercizio;

f- sottoporre autoveicoli ed impianti alle visite, ispezioni e controlli che le amministrazioni regionale e comunale riterranno di disporre;

g- stazionare gli autoveicoli adibiti al servizio all'interno delle rimesse.

2. A carico del titolare della autorizzazione di esercizio sono posti, inoltre, i seguenti specifici divieti:

a- di esercitare l'attività di autonoleggio mediante persone che non siano lo stesso titolare della autorizzazione ovvero il personale da esso dipendente o coordinato ovvero ad esso coadiuvante;

b- di stazionare con gli autoveicoli, per procurarsi servizi di noleggio, sulle aree pubbliche, ovvero nell'ambito di comuni diversi da quello che ha rilasciato la autorizzazione di esercizio. In caso di necessità e sempre quando il servizio di noleggio risulti essere stato preventivamente contrattato, può tuttavia essere consentito che gli autoveicoli stessi sostino agli scali ferroviari, marittimi ed aerei in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati;

c- di adibire l'autoveicolo di noleggio, senza la prescritta autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art.85, del D.l. 285 del 30-4-1992, all'esercizio di servizi di trasporto di persone ad itinerari fissi con offerta indifferenziata e prezzo ripartito tra gli utenti, anche se sugli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;

d- per le ditte individuali, di esercitare altra attività incompatibile con il regolare svolgimento del servizio di noleggio.

ART.18 OBBLIGHI E PRESCRIZIONI A CARICO DEI CONDUCENTI DI AUTOVEICOLI IN SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA

1. I conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio, nell'espletamento del servizio stesso, debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un atteggiamento decoroso.
In particolare essi hanno l'obbligo di:

a- conservare costantemente nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;

b- tenere a bordo dell'autoveicolo ed esibire, a richiesta, copia del presente regolamento;

c- curare che il contachilometri funzioni regolarmente; l'autorità comunale può esercitare il diritto di controllo, in qualsiasi momento, sul contachilometri degli autoveicoli;

d- compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica, nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;

e- visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'autoveicolo e di depositare entro le successive ventiquattro ore presso l'ufficio di polizia municipale eventuali oggetti dimenticati, dei quali non sia stato possibile fare immediata restituzione al proprietario;

f- tenere un comportamento corretto con il pubblico e rispettare le norme di condotta dell'autoveicolo e di circolazione stradale prescritte dalle vigenti disposizioni in materia.

2. Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di:

a- far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;

b- negare il trasporto per un numero di persone comprese nel limite massimo dei posti consentito dalle caratteristiche dell'autoveicolo e della carta di circolazione dell'autoveicolo medesimo;

c- portare animali propri nell'autoveicolo;

d- deviare, di loro iniziativa, dal percorso stabilito all'atto della definizione del contratto di noleggio;

e- chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri dell'autoveicolo;

f- chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tariffa, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;

g- fermare l'autoveicolo e interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o per casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

ART. 19 SOSPENSIONE DELLA CORSA

1. Qualora, per avaria all'autoveicolo o per altre fatti specie derivante da causa di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa, senza possibilita' di tempestiva sostituzione dell'autoveicolo stesso, i passeggeri hanno diritto ad abbandonarlo ed, in tal caso, sono tenuti a pagamento del solo importo corrispondente al percorso segnato dal contachilometri ovvero una quota proporzionale del prezzo convenuto per il noleggio.

ART.20

DISPONIBILITA' DELL'AUTOVEICOLO NOLEGGIATO

1. Quando i passeggeri, nel luogo di arrivo, intendono disporre ulteriormente dell'autoveicolo noleggiato, il titolare della autorizzazione ovvero il conducente dell'autoveicolo sono facoltizzati a concordare l'ulteriore corrispettivo da pagarsi per il tempo d'attesa.

ART.21 SOSPENSIONE DELLA AUTORIZZAZIONE COMUNALE DI ESERCIZIO

1. L'autorizzazione comunale di esercizio può essere sospesa per un periodo non superiore a novanta giorni in caso di infrazioni o di violazioni a norme di legge, ovvero a disposizioni recate dal presente regolamento, diverse da quelle che determinano la revoca ovvero la decadenza della autorizzazione stessa.

2. Il Comune provvede a dare notizia del provvedimento di sospensione, oltre che alla Regione, anche all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione ed alla CCIAA di Viterbo, per i conseguenti adempimenti di competenza.

ART.22 REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE COMUNALE DI ESERCIZIO

1. La revoca della autorizzazione comunale di esercizio viene disposta nei seguenti casi:

a- quando l'attivita' di noleggio viene esercitata da persone che non siano il titolare dell'autorizzazione, ovvero il personale da esso dipendente o coordinato ovvero ad esso coadiuvante;

b- quando il titolare della autorizzazione si sia procurato servizi di noleggio nell'ambito dei comuni diversi da quello che ha rilasciato la autorizzazione di esercizio;

c- quando l'autoveicolo sia stato adibito, senza la prescritta autorizzazione, ad esercitare servizi di trasporto di persone ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata e prezzo ripartito tra gli utenti, anche se sugli itinerari stessi non esistono servizi di linea concessi o provvisoriamente autorizzati;

d- quando, nel caso di ditte individuali, il titolare dell'autorizzazione abbia esercitato altra attività lavorativa che sia incompatibile e pregiudichi il regolare svolgimento del servizio di noleggio;

e- quando in capo al titolare dell'autorizzazione, nel caso di ditte individuali, od in capo al legale rappresentante della Società, Ente od azienda titolari dell'autorizzazione stessa, negli altri casi, siano intervenute una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi, o siano incorsi in condanne irrevocabili che comportino l'interdizione a svolgere professioni, arti o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, in quanto in contrasto con la legge regionale n.58 del 26-10-1993.

f- quando, in capo al titolare dell'autorizzazione, sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio;

g- quando il titolare dell'autorizzazione risulti recidivo in violazioni al presente regolamento;

h- quando si siano verificate irregolarità nello svolgimento del servizio di natura tale da rendere assolutamente incompatibile, nell'interesse del servizio stesso, la ulteriore prosecuzione dell'esercizio da parte del titolare dell'autorizzazione;

i- quando il titolare dell'autorizzazione, nel caso di ditte individuali, ovvero il legale rappresentante della Società, dell'Ente o dell'azienda, titolari dell'autorizzazione stessa, negli altri casi, siano incorsi in provvedimenti adottati ai sensi della vigente normativa concernente la lotta alla delinquenza mafiosa;

l- quando risulti che l'autoveicolo adibito al servizio non si trova nel dovuto stato di conservazione e di decoro ed il titolare dell'autorizzazione non abbia provveduto alla messa in efficienza dell'autoveicolo medesimo entro il termine all'uopo fissato dal Comune;

2. La revoca è pronunciata con atto del Sindaco, sentita la Commissione Comunale di cui all'art.13.

3. Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi all'interessato in due successive diffide notificate dal Comune a distanza non inferiore a trenta giorni l'una dall'altra.

4. In caso di giustificazioni dopo la prima diffida, con la seconda diffida il Comune è tenuto ad indicare le motivazioni di rigetto delle giustificazioni stesse.

5. Della pronuncia di revoca il Comune dovrà tempestivamente informare, oltre che la Regione, anche l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione ed alla CCIAA di Viterbo, per i conseguenti provvedimenti di competenza.

ART.23 DECADENZA DELLA AUTORIZZAZIONE COMUNALE DI ESERCIZIO

1. L'autorizzazione comunale d'esercizio viene a decadere automaticamente:

a- quando venga meno il possesso, da parte del titolare dell'autorizzazione, di uno dei requisiti di cui all'art. 5 del presente Regolamento;

b- per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;

c- per fallimento del soggetto titolare dell'autorizzazione;

d- per cessione della proprietà dell'autoveicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro il termine di novanta giorni;

e- per morte del titolare dell'autorizzazione, allorché tale evento sia tale da incidere sulla regolarità del servizio e salvo quanto disposto dal presente regolamento.

2. La decadenza è pronunciata, entro quindici giorni dal verificarsi di una delle fattispecie innanzi previste, ed è disposta con provvedimento del Responsabile del servizio.

3. Della pronuncia di decadenza dovrà essere tempestivamente informato, a cura del Comune, oltreché la Regione, anche l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione ed alla CCIAA di Viterbo, per i conseguenti provvedimenti di competenza.

ART. 24 CONTRAVVENZIONI

1. Ferme restando le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione comunale di esercizio, tutte le altre infrazioni al presente regolamento sono punite ai sensi del D.Lgs n.285 del 30-04-1992.

ART.25 ATTIVITA' DI VIGILANZA E DI CONTROLLO

1. Spetta al Comune di vigilare affinché l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa di autoveicolo con conducente sia svolto in conformità e con l'osservanza delle norme di legge e delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

ART.26 TASSA COMUNALE PER IL RILASCIO OD IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE DI ESERCIZIO

1. Per il rilascio od il rinnovo dell'autorizzazione comunale di esercizio è dovuta dal titolare dell'autorizzazione stessa, la relativa tassa annuale comunale, nella misura stabilita dal Comune.

2. La corresponsione di tale tassa è effettuata mediante versamento sul conto corrente del Comune.

3. La misura di detta tassa è soggetta a revisione annuale.